



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica. Obbligo di utilizzo all’aperto dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”).

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;



CITTÀ DI CARPI

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e del 12 ottobre 2021;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 105/2021, al 31/12/2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Dato atto che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in «zona bianca»" con la quale è stato disposto che, a far data dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero, successivamente, con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali emanate in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Considerato che:

- la c.d. "quarta ondata di coronavirus" sta facendo registrare, anche nello specifico contesto del Comune di Carpi, una costante crescita della diffusione del virus;
- i dati resi disponibili dalla AUSL di Modena relativamente alla pandemia evidenziano, nelle ultime settimane, un costante aumento della percentuale positività e del numero di nuovi casi di soggetti positivi al COVID-19;
- l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa attualmente vigente, in grado di rallentare il diffondersi della pandemia, oltre che attraverso l'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione;

Considerato altresì che:

- come ogni anno, a partire dai prossimi giorni, il centro storico del Comune di Carpi sarà interessato da un notevole afflusso di persone, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi nonché per prender parte ai numerosi eventi previsti nel contesto del programma di iniziative natalizie "Natale a Carpi" e che, pertanto, da un lato, potrebbero crearsi assembramenti o affollamenti, anche improvvisi e, dall'altro, le caratteristiche dei luoghi e le predette circostanze di fatto non consentirebbero di garantire in modo continuativo il



CITTÀ DI CARPI

- necessario distanziamento interpersonale previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le attività scolastiche hanno determinato la creazione di situazioni di assembramento, soprattutto in prossimità degli accessi alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Carpi ed entro 200 metri da ciascun accesso, in concomitanza con l'apertura dei medesimi accessi per l'ingresso e l'uscita degli studenti, e che tali situazioni non sempre consentono il mantenimento del distanziamento interpersonale previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - nel piazzale dei Donatori di Sangue del Comune di Carpi sono state verificate situazioni di assembramento e affollamento, che non sempre consentono il mantenimento del distanziamento interpersonale previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ritenuto necessario, alla luce dell'attuale andamento generale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei dati resi disponibili dalla AUSL di Modena, adottare, per il territorio comunale di Carpi, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Verificato che pervengono segnalazioni sui comportamenti di chi non rispetta le misure attualmente già previste al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") all'interno del centro storico del Comune di Carpi, e precisamente nella porzione di territorio compresa all'interno dell'anello delimitato da via Edmondo de Amicis, via Galileo Galilei, via Guido Fassi, via Carlo Catellani, piazzale Berardino Ramazzini, via Alcide Garagnani, viale Giosuè Carducci e via Francesco Petrarca, nonché nelle zone di fronte agli accessi delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Carpi e nella zona di cui al piazzale dei Donatori di Sangue del Comune di Carpi;

Visti

- l'art. 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978

ORDINA

1. di indossare correttamente all'aperto, a decorrere dal 04 dicembre 2021 compreso e sino al 31 dicembre 2021, i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") nel Centro storico del Comune di Carpi e precisamente nella porzione di territorio compresa all'interno



CITTÀ DI CARPI

dell'anello delimitato da via Edmondo de Amicis, via Galileo Galilei, via Guido Fassi, via Carlo Catellani, piazzale Berardino Ramazzini, via Alcide Garagnani, viale Giosuè Carducci e via Francesco Petrarca, precisando che non hanno l'obbligo di indossare i predetti dispositivi: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2. di indossare correttamente all'aperto, a decorrere **dal 04 dicembre 2021 compreso e sino al 31 dicembre 2021**, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli studenti, i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in prossimità di ciascun accesso, ed entro 200 metri dagli stessi, alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Carpi, precisando che non hanno l'obbligo di indossare i predetti dispositivi: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

3. di indossare correttamente all'aperto, a decorrere **dal 04 dicembre 2021 compreso e sino al 31 dicembre 2021**, i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") nella zona di cui al piazzale dei Donatori di Sangue del Comune di Carpi, precisando che non hanno l'obbligo di indossare i predetti dispositivi: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

4. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 25/03/2020, così come convertito con modifiche nella Legge n. 35 del 22/05/2020, e ss.mm.ii., del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

5. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Prefetto di Modena;
- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Ufficio scolastico provinciale di Modena;
- AUSL di Modena e Direttore del Distretto sanitario di Carpi;
- Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado aventi una sede o una succursale nel Comune di Carpi, per il successivo inoltro ad alunni e famiglie;

6. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 02 dicembre 2021

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)